

COMUNE DI GHISALBA

Provincia di BERGAMO

Verbale n. 02 del 30 Gennaio 2024

Parere dell'organo di revisione

SULLA SOTTOSEZIONE 3.3 DEL PIAO –

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024 – 2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Dario Colombo

Il sottoscritto, Dott. Dario Colombo, in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Ghisalba, nominato per il periodo 01 Dicembre 2021 - 30 Novembre 2024, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30 Novembre 2021, esecutiva a tutti gli effetti di legge,

VISTO l'art. 239, 1° comma, lettera b, del D.lgs. 267/22000, presenta il proprio parere sulla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024 - 2026 del PIAO – Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2024 - 2026, di cui alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 18 Gennaio 2024 avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - IN BREVE P.I.A.O. 2024 - 2026”, che forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale.

RICEVUTA in data 23 Gennaio 2024 la sottosezione 3.3 al PIAO (Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024 – 2026 – da pag. 35), di cui alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 18 Gennaio 2024 avente per oggetto: “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - IN BREVE P.I.A.O. 2024 - 2026”;

VISTI:

- l'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, che prevede. “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;

- la Legge n. 90/2014, che esplicita il principio di riduzione delle spese di personale prevedendone il contenimento con riferimento al Valore Medio del triennio 2011/2013;

- il Decreto, in data 11 gennaio 2022, del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, all'articolo 4, comma 3, prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 2022, le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del valore soglia di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,

sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, come definite all'art. 2, non superiore ai valori soglia definiti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2.”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 con il quale è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, in breve P.I.A.O;

- il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2022, n. 132 con cui sono stati definiti i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione, e la struttura e le modalità redazionali, secondo lo schema allegato al Decreto medesimo;

- richiamato l'articolo 8, comma 1, del DM 30 giugno 2022, n. 132 che descrive il rapporto tra il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e i documenti di programmazione finanziaria delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che “ il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto”;

- l'art. 7 del medesimo decreto il quale prevede che il PIAO è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data e il successivo art. 8 comma 2, il quale precisa che “in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

CONSIDERATO:

- che nel corso di ciascun esercizio, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, approvando il DUP, la nota di aggiornamento al DUP, il bilancio di previsione e il PEG. In coerenza con il quadro finanziario definito da tali documenti, per ciascun triennio di programmazione, il PIAO è adottato entro il 31 gennaio di ogni anno o, in caso di rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione, entro i 30 giorni successivi all'approvazione di tale documento contabile.

- che in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, gli enti locali non possono determinare gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale sulla base del Piano

dei fabbisogni di personale previsto nell'ultimo PIAO approvato, riguardante il precedente ciclo di programmazione, ma devono tenere conto degli indirizzi strategici e delle indicazioni riguardanti la spesa di personale previsti nel DUP e nella eventuale nota di aggiornamento al DUP relativi al medesimo triennio cui il bilancio si riferisce;

- al fine di adeguare la disciplina del DUP, all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha emanato la Faq 51 di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. In poche parole la FAQ 51 di Arconet ha stabilito che gli stanziamenti per spese di personale sono previsti nel bilancio di previsione e nel Documento Unico di Programmazione mentre il Piano del fabbisogno di personale è inserito nel PIAO.

VERIFICATO CHE:

- nel bilancio di previsione 2024 e nel pluriennale 2024 - 2026 è prevista una spesa di personale di € 894.987,55 che decurtato per € 171.941,80 risulta essere pari a € 716.847,80 inferiore a quella media del triennio 2011/2013, pari a € 717.530,32.

RITENUTO:

- di asseverare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sulla base delle seguenti considerazioni:

- I. il vincolo di spesa codificato dall'articolo 33, comma 1 bis, del D.L. n. 34/2019 e dal connesso decreto attuativo dell'11 gennaio 2022 non è più basato sulle regole del turn over, ma sul principio di sostenibilità finanziaria del complessivo aggregato della spesa di personale;
- II. il criterio di calcolo si pone in attuazione del principio di coordinamento della finanza pubblica (Cost. Art. 117, c. 3) ed ha lo scopo di salvaguardare l'equilibrio di bilancio "sostanziale" del singolo ente e del complessivo aggregato pubblico.

PER EFFETTO di quanto sopra, l'ampliamento delle capacità di spesa di personale è

condizionato dalla sussistenza di due presupposti indefettibili.

- il primo, di natura statica, è dato dal rispetto del valore soglia che per il Comune di Ghisalba è pari ad un incremento per spese di personale pari a € 183.794,50 – valore calmierato – pag. 42 della programmazione;

- il secondo, di natura dinamica, è rappresentato dalla coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale e dalla sussistenza dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

SOLO NEL CASO in cui le suddette condizioni risultino verificate l'ente può incrementare la propria spesa di personale. L'equilibrio pluriennale è funzionale ad attestare la sostenibilità in concreto dei maggiori oneri di personale che l'ente intende innestare nel bilancio e rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

CONSIDERATI i seguenti elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio "sostanziale" e prospettico dell'ente:

1. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 Aprile 2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022, che chiude con un avanzo di amministrazione libero per € 2.498.210,72;
2. dal rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2022 si rileva che:
 - a. il debito finanziario è pari a € 3.448.509,72;
 - b. non sono in corso contratti di locazioni finanziarie
 - c. non è stata richiesta alcuna anticipazione di liquidità
 - d. sono iscritti residui attivi di parte corrente per € 1.405.280,59 per i quali il Comune di Ghisalba è tenuto ad accantonare una quota del risultato di amministrazione nel fondo crediti di dubbia esigibilità pari a € 995.882,50;
 - e. non si è proceduto ad effettuare accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dipendente in quanto applicata nel corso dell'esercizio 2022;
 - f. non si è proceduto ad alcun accantonamento nel Fondo perdite società partecipate in quanto non ne sussistevano i presupposti;
 - g. è stata accantonata la somma di € 12.000,00 per potenziali oneri a

carico dell'Ente derivanti da contenziosi legali;

h. le entrate correnti di natura tributaria e extratributaria hanno registrato un accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 444.540,34;

CONSIDERATO che sono state mantenute invariate le aliquote e le tariffe dei tributi comunali per l'anno 2024.

CONSIDERATO che la situazione finanziaria dell'Ente è particolarmente problematica in quanto occorre finanziare la parte corrente con somme derivanti da oneri di urbanizzazione;

CONSIDERATO che l'ente presenta grosse difficoltà nell'incasso di fitti, locazioni, rimborsi spese condominiali, sanzioni al codice della strada, tassa rifiuti, nuova Imu da accertamenti.

CONSIDERATO che tutti questi mancati incassi generano l'obbligo di consistenti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

VISTI i pareri favorevoli resi dal responsabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IN CONCLUSIONE, a legislazione vigente, richiamate le considerazioni, sopra espresse, si registra la copertura finanziaria della spesa pluriennale e quindi il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio limitatamente all'assunzione della figura a tempo pieno e indeterminato a sostituzione di una figura cessata e quindi a titolo di turn-over.

SI RIMARCA, altresì, per quanto sopra espresso, l'impossibilità di incrementare la spesa di personale per l'assunzione di ulteriori figure professionali a tempo indeterminato, tenuto conto della capacità assunzionale che l'ente presenta in base ai calcoli di cui al D.L. 34/2019, ma irrealizzabile dal punto di vista finanziario stante la situazione finanziaria attuale.

TUTTO CIÒ PREMESSO ESPRIME parere favorevole, per quanto di competenza, sulla Sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024 - 2026 del PIAO – Piano Triennale di Fabbisogno di Personale 2024 - 2026, di cui alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale 7 n. 18 Gennaio 2024, avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - IN BREVE P.I.A.O. 2024 - 2026",

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 e

dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ghisalba, (BG), 30 Gennaio 2024

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Dario Colombo